



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Ministero dell'interno
Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e legislativi

Oggetto: Schema di d.PR. recante modifiche al dPR 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'art. 22 della legge 7 aprile 2017, n. 4, recante disposizioni in materia di protezione di minori stranieri non accompagnati. Richiesta parere.

L'intervento normativo in esame è stato più volte sollecitato da questa Autorità, in quanto necessario per dare concreta attuazione alla legge 7 aprile 2017, n. 47 e quindi per rendere operativo il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

Il parere di questa Autorità viene reso ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 112 del 2011, segno di collaborazione istituzionale e, nel merito, strumento per sottolineare principi e valori che hanno segnato per l'Italia, che ha ratificato nel 1991 la Convenzione di New York, un avanzamento sul piano dei diritti delle persone di minore età. Per tale ragione, sarebbe opportuno riportare nelle premesse dello schema di decreto l'avvenuta preventiva acquisizione del parere di questa Autorità.

Con riferimento ai contenuti della bozza di decreto si esprime parere favorevole in merito alla disciplina relativa al rilascio dei permessi di soggiorno e a quella di conversione del permesso al compimento del diciottesimo anno di età, in quanto:

- la previsione espressa dell'esonero dall'obbligo di esibizione del passaporto o di documento equipollente, dà piena attuazione all'art. 10 della L. n. 47 del 2017 che consente ai msna di ottenere "a vista" il permesso di soggiorno per minore età, senza documenti aggiuntivi;
- valorizza un importante strumento di ausilio per il reale inserimento sociale del msna mediante la previsione - all'art. 11, comma 1, lettera c-sexies - di un "permesso per integrazione", rilasciato ai ragazzi che, al compimento della maggiore età, sono affidati ai servizi sociali ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. n. 47/17 fino al compimento del ventunesimo anno di età;
- chiarisce che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente al ragazzo - nel rispetto delle norme sul lavoro minorile - di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro;
- colma l'ambito di scopertura che poteva determinarsi per il msna, titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo e che, dopo il compimento dei 18 anni, abbia visto rigettata la

Via de' Vellati, 6 - 00198 Roma



domanda di protezione internazionale, specificando che, in tali casi, il permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro o di lavoro ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 1-bis del TU;

- attribuisce valore normativo a disposizioni di dettaglio in precedenza contenute nelle linee guida della Direzione Generale Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 24 febbraio 2017, inerenti il rilascio, da parte dello stesso dicastero del parere ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis.

Si segnala un errore materiale all'articolo 1, comma 1, lett. d) dello schema di decreto, nella parte in cui, al comma 5 dell'art. 14-bis, alla fine del primo periodo, anziché richiamare "*le condizioni di cui al comma 4, lettera a).*", fa riferimento a "*le condizioni di cui al comma 5 lettera a)*".

Alla luce di quanto rappresentato si esprime parere favorevole sullo schema di decreto oggetto di esame e si auspica che l'intervento normativo, seguendo l'iter previsto, possa giungere quanto prima alla sua approvazione definitiva.

Filomena Albano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Repertorio Atti n. *18/0* del 20 febbraio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 20 febbraio 2020

VISTO l'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza unificata, tra l'altro, esprime pareri in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", ed in particolare l'articolo 22, il quale prevede che il Governo provveda, in conformità con il nuovo assetto normativo, ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti vigenti in materia, tra cui quelle contenute nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

VISTA la nota pervenuta il 13 gennaio 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di regolamento di modifica al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 riguardo le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 2019 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del 15 gennaio 2020, con il quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 4 febbraio 2020 nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in questione;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome, l'ANCI e l'UPI, hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

AR
Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 546/2020

Roma, addì 05/03/2020

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
123/2020, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DI D.P.R. RECANTE
MODIFICHE AL D.P.R. N. 394/1999,
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22
DELLA L. N. 47/2017, RECANTE
MISURE DI PROTEZIONE DEI
MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

Segretariato Generale
.....

**MINISTERO DELL'INTERNO -
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI**
(.....)

FERRARI
GIULIA
06.03.2020
09:04:27 UTC

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 febbraio 2020

NUMERO AFFARE 00123/2020

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 2783 in data 5/02/2020, con la quale il Ministero dell'interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Chine';

Premesso:

1. Con nota prot. 2783 del 5 febbraio 2020, l'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno ha chiesto a questo Consiglio di esprimere parere sullo schema di

decreto del Presidente della Repubblica *“recante modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*.

2. L'Amministrazione riferisce che lo schema sottoposto al parere del Consiglio di Stato trova provvista nell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante *“Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati”*, che ha introdotto una nuova disciplina organica delle misure di tutela dei minori stranieri che si trovano sul territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

In particolare, l'articolo 22 della legge n. 47 del 2017 stabilisce che, *“Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535”*.

3. Aggiunge l'Amministrazione che l'esigenza di un adeguamento della normativa regolamentare settoriale previgente è strettamente correlata al carattere innovativo e di sistema dell'intervento legislativo di cui alla legge n. 47 del 2017. Con esso si è inteso garantire la parità di trattamento dei minori stranieri non accompagnati con i minori italiani e comunitari, fissando alcuni principi, come il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, il diritto alla salute, con l'iscrizione immediata al Servizio Sanitario Nazionale, il diritto alla istruzione, con la previsione di progetti specifici mirati a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, il diritto all'assistenza legale.

La nuova legge prevede un divieto di respingimento alla frontiera del minore non accompagnato che si affianca al divieto di espulsione già previsto dal testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; introduce, altresì, un articolato procedimento per l'accertamento dell'età nei casi di dubbia età dichiarata, con la possibilità di ricorso ad esami socio-sanitari e con

l'intervento dell'autorità giudiziaria; istituisce presso ogni tribunale per i minorenni un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini adeguatamente selezionati e formati e sancisce il principio della priorità dell'affidamento familiare rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza; completando un percorso già avviato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, sancisce che i minori non accompagnati sono accolti all'interno del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, che diventa anche Sistema di protezione per minori non accompagnati, scelta confermata anche dal decreto legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica; istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati; stabilisce che il rimpatrio assistito del minore, nel suo esclusivo interesse, può essere disposto dal tribunale per i minorenni e non più dall'autorità amministrativa

4. Con lo schema di regolamento il Ministero ha trasmesso le relazioni illustrativa e tecnica, quest'ultima positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la relazione A.I.R. e il documento di Analisi Tecnica della Normazione – A.T.N.

Ha, altresì, trasmesso i formali concerti dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e delle finanze, nonché il parere reso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed acquisito al prot. 14283 del 16.07.2019.

E' poi intervenuto il parere della Conferenza unificata, reso il 20 febbraio 2020 in senso favorevole e senza osservazioni.

5. Lo schema di regolamento, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 dicembre 2019, è composto di due articoli.

L'articolo 1 (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,*

n. 394) apporta plurime modifiche al D.P.R. n. 394 del 1999 e vi inserisce il nuovo articolo 14-bis, rubricato "*Richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero accompagnato*".

L'articolo 2 (*Disposizioni di aggiornamento*) reca una disposizione diretta a sostituire nel D.P.R. n. 394 del 1999 qualunque riferimento al "*Comitato per minori stranieri*", soppresso dall'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Considerato:

6.1 Osserva preliminarmente la Sezione che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sottoposto al parere del Consiglio di Stato, pur trovando la propria provvista nell'articolo 22 della legge n. 47 del 2017, per quanto concerne l'iter di adozione è assoggettato alla disciplina dell'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A tale conclusione si perviene in virtù della scarna previsione dell'articolo 22 della legge n. 47 del 2017 – che si limita a prevedere che il Governo "*provvede ad apportare le modifiche necessarie*" ad adeguare il D.P.R. n. 394 del 1999 alla nuova legge in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, senza nulla aggiungere sul piano dell'iter di perfezionamento del testo normativo – e del principio del *contrarius actus*, il quale impone che le modifiche al regolamento governativo di attuazione del testo unico n. 286 del 1998 vengano adottate mediante un nuovo regolamento emanato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998; le quali rappresentano la fonte di legge del regolamento che si intende modificare.

Ne discende che il regolamento di cui all'articolo 22 della legge n. 47 del 2017 deve essere emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988,

su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che il relativo schema deve essere trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. In caso di mancata espressione del parere entro trenta giorni, il regolamento, in ossequio all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, può essere emanato anche in mancanza del parere.

6.2 Ciò premesso, nel caso di specie il preambolo dello schema di regolamento non contiene alcun riferimento al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari, né alcun cenno a detto parere viene fatto nelle relazioni che accompagnano il testo.

Si raccomanda, pertanto, l'Amministrazione referente di provvedere alla acquisizione del parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e, conseguentemente, di integrare il preambolo dello schema di regolamento per dare atto dell'adempimento.

6.3 Osserva ulteriormente la Sezione che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il regolamento di cui all'art. 22 della legge n. 47 del 2017 deve essere emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal preambolo dello schema di regolamento in esame si desume che il regolamento verrà emanato su proposta congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno.

In assenza di documentazione proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che attesti la sussistenza della obbligatoria proposta del Presidente del Consiglio, tenuto conto che la richiesta di parere al Consiglio di Stato promana esclusivamente dal Ministero dell'interno, in assenza di deleghe rilasciate dal proponente *ex lege*, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione referente al rispetto della previsione legislativa di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

6.4 Sullo schema di regolamento non risultano inoltre acquisiti i concerti di tutte le amministrazioni concertanti rispetto al D.P.R. n. 394 del 1999. Per il già menzionato principio generale del *contrarius actus*, un regolamento integrativo e

modificativo di un altro precedente dovrebbe essere emanato con il formale concerto di tutte le amministrazioni coinvolte nell'iter di emanazione di quest'ultimo regolamento, salvo che si argomenti che le specifiche disposizioni integrative e/o modificative attingano le competenze di non tutte le amministrazioni a suo tempo concertanti. Nel silenzio sul punto delle relazioni trasmesse a corredo dello schema di regolamento, deve pertanto ritenersi che vadano acquisiti anche i concerti delle amministrazioni pretermesse.

6.5 Quanto ai concerti che risultano formalmente acquisiti e trasmessi al Consiglio di Stato, si evidenzia che quelli rilasciati dai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, università e ricerca, non essendo firmati direttamente dal ministro ovvero con la formula "*d'ordine del ministro*", non sono conformi alla natura di atto politico del concerto, come tale rientrante nelle esclusive prerogative dell'organo politico di vertice del dicastero. Detti concerti vanno pertanto correttamente acquisiti dai due detti Dicasteri concertanti.

7.1 Passando all'esame del testo trasmesso dal Ministero riferente con la nota prot. 2783 del 5 febbraio 2020, nel preambolo, al quarto capoverso, la parola "Visto", va sostituita con "Vista".

7.2 L'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di regolamento introduce, dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, un nuovo articolo 14-bis, avente rubrica "*Richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato*".

Nella relazione illustrativa si chiarisce che la norma "*regolamenta i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (già di competenza del soppresso Comitato per i minori stranieri) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32 del d. lgs. n. 286/1998*".

Osserva la Sezione che, come espressamente previsto dal comma 1 del nuovo

articolo 14-bis, al minore non accompagnato, al raggiungimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, *“ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico, previo parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.

Il richiamato articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, disciplina due distinte fattispecie: l'una di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo ai minori stranieri non accompagnati, divenuti maggiorenni, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 ovvero sottoposti a tutela, *“previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico”*; l'altra di rilascio del medesimo permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati, divenuti maggiorenni, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato avente rappresentanza nazionale, iscritto nell'apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il successivo comma 1-ter precisa che l'ente gestore dei progetti di integrazione sociale deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, che ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. Per il rilascio del permesso di soggiorno nella detta seconda ipotesi, il comma 1-bis non prevede il parere obbligatorio e vincolante del Comitato per i minori stranieri.

In disparte la problematica della attuale imputabilità delle competenze del soppresso Comitato per i minori stranieri, che verrà di seguito esaminata con riferimento all'articolo 2 dello schema di regolamento in oggetto, dalle suindicate

previsioni normative si evince che la scelta del legislatore, scolpita nel comma 1-bis del citato articolo 32, è quella di imporre il previo parere del Comitato per i minori stranieri soltanto nelle ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, a minori affidati ovvero sottoposti a tutela.

Ciò premesso, la previsione del comma 1 dell'articolo 14-bis dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata ed alla quale intenderebbe dare attuazione.

Ed invero, alla luce della cornice normativa sopra richiamata, non può essere permesso alla fonte regolamentare di generalizzare un parere obbligatorio e vincolante, estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo. Per detta via si permetterebbe ad un regolamento di attuazione di introdurre previsioni innovative e palesemente contrastanti con la fonte primaria, e ciò in spregio del principio di gerarchia delle fonti.

Analoghe considerazioni attingono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-bis.

Il comma 4 reca, alle lettere da a) a d), ipotesi derogatorie della norma generale introdotta dal comma 1, in cui non è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Poiché la norma primaria contenuta nell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 disciplina ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno in cui il parere del Comitato per i minori stranieri non è necessario, nel silenzio della norma di autorizzazione della potestà regolamentare, non è permesso alla fonte secondaria di introdurre ulteriori fattispecie derogatorie.

Il comma 5 prevede l'obbligo del parere preventivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la conversione del permesso di soggiorno per integrazione del minore ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), del D.P.R. n. 394 del

1999. Anche detta previsione si pone in contrasto con la fonte primaria, laddove estende il parere obbligatorio e vincolante fuori dal perimetro tracciato dalla disciplina legislativa.

Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, vorrà l'Amministrazione referente riformulare l'articolo 14-bis per renderlo compatibile con la disciplina di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

7.3 L'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2), dello schema regolamentare sostituisce la lettera a-bis) dell'articolo 28, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero non accompagnato affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante conviventi con il minore.

La norma regolamentare non è rispettosa della previsione introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 47 del 2017, in base alla quale, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: *"b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente"*.

La fonte primaria distingue, difatti, i minori infraquattordicenni da quelli ultraquattordicenni, prevedendo per i primi, soltanto se affidati o sottoposti a tutela di un cittadino italiano, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La disposizione regolamentare non recepisce detta distinzione e disciplina entrambe le fattispecie in modo uniforme.

Nella relazione illustrativa la scelta regolamentare è motivata con l'argomento che la distinzione tra minori infraquattordicenni e ultraquattordicenni non assumerebbe

rilievo concreto, *“in quanto anche al minore di quattordici anni affidato ad un cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno individuale e non è più iscritto nel permesso di soggiorno dell'affidatario ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'articolo 10 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016) che ha abrogato la disposizione che prevedeva l'iscrizione del minore di quattordici anni nel permesso di soggiorno dell'affidatario straniero”*.

La predetta motivazione non permette di superare l'evidente contrasto tra la previsione regolamentare e quella contenuta nell'articolo 10 della legge n. 47 del 2017.

L'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 122 del 2016 ha invero abrogato il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che stabiliva: *“Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno”*. Detta disposizione, a differenza di quanto riferito nella relazione illustrativa, non disciplinava l'iscrizione del minore infraquattordicenne nel permesso di soggiorno del genitore o dello straniero affidatario bensì, sul presupposto di detta iscrizione, regolava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al minore ultraquattordicenne. Ne discende che dalla sua abrogazione, fatti salvi gli effetti di eventuali ulteriori interventi normativi non richiamati dal Ministero referente, non possono discendere le conseguenze indicate in relazione illustrativa.

In disparte quanto sopra evidenziato, osserva inoltre la Sezione che l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 47 del 2017 è norma successiva all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 122 del 2016, con la quale il legislatore ha inteso introdurre una disciplina differenziata tra minori stranieri infraquattordicenni e ultraquattordicenni. A fronte di tale chiara scelta legislativa, non può essere

permesso alla fonte secondaria rinnegarla, forgiando un trattamento normativo uniforme.

La disposizione dello schema regolamentare va quindi riformulata per renderla aderente all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 47 del 2017.

7.4 Osserva ulteriormente la Sezione che l'articolo 10 della legge n. 47 del 2017 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari *"quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione"*.

Lo schema di regolamento in esame, nel modificare l'articolo 28 del D.P.R. n. 394 del 1999 (*Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento*), omette di integrare il primo periodo del comma 1, nel testo vigente riferito esclusivamente ai casi di *"divieto di espulsione"*.

Per rendere il testo pienamente aderente alla fonte primaria, al comma 1, primo periodo, dell'articolo 28, dopo le parole *"divieto di espulsione"*, vanno aggiunte le seguenti: *"o di respingimento"*.

7.5 L'articolo 2 dello schema di regolamento (*Disposizioni di aggiornamento*) sostituisce le parole *"Comitato per i minori stranieri"*, ovunque presenti nel D.P.R. n. 394 del 1999, con *"Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*.

Nella relazione illustrativa la disposizione è motivata con riferimento alla intervenuta soppressione del Comitato per i minori stranieri per effetto dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Tale ultima disposizione ha stabilito che, *"A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano"*.

Il soppresso Comitato per i minori stranieri era stato istituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

con funzioni di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinamento delle attività svolte dalle amministrazioni interessate.

In ossequio al richiamato comma 20 dell'articolo 12 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le competenze del soppresso Comitato per i minori stranieri si dovrebbero essere trasferite *ex lege* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tanto evidenziato, ed al fine di accertare la conformità alla legge dell'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, vorrà il Ministero referente indicare nelle relazioni che accompagnano il testo normativo la fonte legislativa che, innovando rispetto al comma 20 dell'articolo 12 del decreto legge n. 95 del 2012, ha trasferito le competenze del soppresso Comitato per i minori stranieri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

P.Q.M.

nei sensi suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Giuseppe Chine'

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio